

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno  Numero  Sezione

## Soggetto Imputato

- Datore\_Lavoro\_Pubblico
  Datore\_lavoro\_Privato
  CSP/CSE
  Dirigente
  Responsabile\_Lavori  
 Committente
  Preposto
  RSPP
  Lavoratore  
 Altro

## Esito

- Assoluzione  
 Condanna
  Pena detentiva
  Pena detentiva+pecuniaria
  Pena pecuniaria
  Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso
  Risarcimento alla costruita parte civile  
 Altri elementi

Quantum

1\* Grado

2\* Grado

precedente cassazione

Precedente appello

## Classificazione evento

- Infortunio
  Malattia
  Non riguarda un infortunio  
 Lesioni
  Morte

## Soggetto leso

- Operaio
  Artigiano
  Impiegato
  Imprenditore
  Ulteriori soggetti lesi   
 Altro 
 Salute Sicurezza

## Fattispecie

Non facendo uso di idonei sistemi di protezione contro la caduta dall'alto e non essendo stato adeguatamente informato sui rischi per la salute sul lavoro, saliva al terzo impalcato non munito di parapetto per eseguire il montaggio di un ponteggio. A ciò intento, mentre stava sistemando alcune tavole, cadeva da una altezza di circa 7 metri.

## Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato
  Pubblico
  Cantiere
  Ufficio  
 Fabbrica
  Altro

## Principio di diritto

Nell'ambito della sicurezza sul lavoro, emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l'uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il "garante è il soggetto che gestisce il rischio" e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l'illecito, qualora l'evento si sia prodotto nell'ambito della sua sfera gestoria. Proprio nell'ambito in parola (quello della sicurezza sul lavoro) il D.Lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che, in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale.

In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, e ciò -nella specie- non è (cfr. Sez.4, n. 15124 del 13/12/2016 Ud. -dep. 27/03/2017- Rv. 269603). Nulla, poi, è emerso che possa lasciar presumere che il rispetto delle norme cautelari violate non fosse concretamente esigibile dal ricorrente, nelle condizioni date. In vero, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure idonee protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, se non viene specificamente dimostrato che ricorrono tutti gli elementi propri dell'ipotesi del "rischio elettivo" (nella specie, come sopra detto, non ricorrente) (v. anche Sez. 4, n. 7682 del 21/01/2010 Ud. -dep. 25/02/2010-Rv. 246802; Sez. 4, n. 51530 del 18/10/2018 Ud. -dep. 15/11/2018- Rv.274494).

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

- Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €.2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29.01.2020.

## Note

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**